

## Legislazione sugli infortuni sul lavoro

**Legge 30 maggio 1908, concernente gli infortuni sul lavoro da cui sono colpiti gli artigiani ed operai al servizio del Governo federale degli Stati Uniti.**

Diamo qui appresso la traduzione della legge approvata il 30 maggio 1908 dal Parlamento federale, con la quale viene riconosciuto il principio della responsabilità diretta del Governo federale verso gli artigiani ed operai che esso impiega, nel caso in cui questi siano colpiti da infortuni sul lavoro.

Sebbene questa legge non interessi direttamente i nostri emigranti, perchè soltanto uno scarso numero di essi è al servizio del Governo federale, è tuttavia di grande importanza, perchè è la prima legge che negli Stati Uniti d'America consacra il principio della responsabilità diretta del padrone di fronte all'operaio vittima d'infortunio.

Infatti, secondo le disposizioni di questa legge, il pagamento da parte del padrone di un'indennità all'operaio da esso impiegato, che rimane vittima di un infortunio sul lavoro, non è, a differenza di quanto era stabilito in precedenti leggi statali o federali, subordinato ad alcuna limitazione, ad eccezione della prova che l'infortunio non è dovuto a negligenza o cattiva condotta dell'operaio offeso, e che l'incapacità al lavoro causata dall'infortunio stesso ha una durata non minore di 15 giorni.

Tutte le leggi precedenti limitano la responsabilità del padrone a quei soli casi in cui si possa dimostrare che l'operaio che fu vittima dell'infortunio non ha in nessun modo contribuito a cagionarlo, e se il padrone riesce a provare che l'operaio si è reso colpevole di *contributory negligence*, è esente da qualsiasi responsabilità. Così pure, nelle altre leggi, la responsabilità del padrone

non è ammessa quando l'infortunio sia dovuto alla negligenza di qualche compagno di lavoro della vittima, ovvero quando il padrone riesca a provare che la causa diretta dell'infortunio costituisce un rischio inerente al lavoro stesso. In questi ultimi casi la legge presume che l'operaio conosca i rischi del lavoro che imprende e perciò non abbia diritto ad indennità alcuna qualora ne rimanga vittima.

La nuova legge è molto importante anche perchè stabilisce che l'operaio, vittima dell'infortunio, acquista il diritto ad un'indennità non appena sia accertato il danno che egli ha sofferto; cosicchè non è necessario, per la liquidazione dell'indennità, l'inizio di alcun procedimento speciale da parte della vittima.

Il principio della liquidazione di un'indennità alla vittima di un infortunio sul lavoro era stato già riconosciuto dal Governo federale, ma limitatamente agli equipaggi dei bastimenti ed agli impiegati delle stazioni costiere addetti al salvataggio, ed agli impiegati del Ministero delle poste in servizio sui treni ferroviari.

La nuova legge allarga il principio e ne estende i benefici a tutti gli artigiani ed operai al servizio del Governo federale negli stabilimenti industriali, negli arsenali, nei bacini, nella costruzione di forti o di opere portuarie o fluviali e in lavori pericolosi eseguiti sotto la direzione del *Reclamation Service* (Dipartimento federale al quale è affidata l'esecuzione delle opere di irrigazione e colonizzazione delle terre aride e semi-aride) o della Commissione per la costruzione del Canale di Panama.

Il numero delle persone alle quali viene estesa la protezione di questa legge si calcola di circa 75,000.

L'esecuzione della legge 30 maggio 1908 è affidata al Ministero federale del Commercio e del Lavoro, ed al Ministro spetta di decidere sui casi di negligenza o cattiva condotta che limitino la responsabilità del Governo.

**Capitolo 236 delle leggi federali, approvato il 30 maggio 1908.**

*Indennità spettanti agli artigiani ed operai a servizio del Governo federale degli Stati Uniti dell'America del Nord, colpiti da infortuni sul lavoro.*

**ARTICOLO I.**

A partire dal 1° agosto 1908, chiunque, essendo impiegato del Governo federale in qualità di artigiano od operaio in un opificio, o arsenale, o cantiere marittimo, o nella costruzione di opere fluviali, portuali o di fortificazione, oppure in occupazioni rischiose per la costruzione di opere di irrigazione in terreni aridi, o per la manutenzione o sorveglianza di esse, ovvero in lavori pericolosi eseguiti alla dipendenza della Commissione per la costruzione del Canale di Panama, rimanga, nel corso del lavoro, vittima di un infortunio, avrà diritto di ricevere per un anno, a titolo d'indennità, lo stesso salario che percepiva prima dell'infortunio; salvo che il Segretario del Commercio e del Lavoro ritenga che il detto impiegato possa riprendere servizio in un periodo più breve. Tale indennità sarà pagata secondo le norme che saranno stabilite dal Segretario del Commercio e del Lavoro.

Nessuna indennità sarà dovuta, a' termini della presente legge, qualora l'infortunio sia cagionato da negligenza o cattiva condotta dell'impiegato, o qualora l'incapacità al lavoro abbia una durata inferiore a quindici giorni. Tutte le questioni relative alla negligenza o cattiva condotta dell'impiegato saranno risolte dal Segretario del Commercio e del Lavoro.

**ARTICOLO II.**

Qualora un artigiano od operaio — impiegato a' termini dell'articolo precedente — muoia entro l'anno in conseguenza dell'infortunio da cui fu colpito nel corso del lavoro, lasciando la vedova o uno o più figli di età inferiore a 16 anni, oppure un genitore il cui sostentamento era a suo carico, la vedova, il figlio od i figli ed il genitore avranno diritto di percepire — per il tempo rimanente a compire l'anno e nelle misura e secondo le norme che saranno stabilite dal Segretario del Commercio e del Lavoro — la stessa somma che il defunto avrebbe avuto diritto di percepire a titolo di paga se fosse vissuto ed avesse continuato ad essere impiegato.

Se la vedova venga a morire entro il medesimo anno, la sua quota d'indennità sarà aggiunta all'ammontare spettante, secondo il presente articolo, agli altri eredi, qualora ve ne siano.

## ARTICOLO III.

Ogni qualvolta avvenga un infortunio sul lavoro a danno di qualsiasi impiegato occupato nei lavori specificati nel 1° articolo della presente legge, e tale infortunio cagioni la morte o una probabile incapacità al lavoro della vittima, il superiore di tale impiegato avrà il dovere di riferire immediatamente sull'infortunio e sulle sue conseguenze al capo del suo dipartimento od ufficio, ed il suo rapporto dovrà essere immediatamente comunicato, per via gerarchica, al Segretario del Commercio e del Lavoro.

Questo rapporto dovrà indicare :

1° il tempo, la causa e la natura dell'infortunio e delle conseguenze di esso, nonchè la probabile durata dell'incapacità al lavoro;

2° se l'infortunio avvenne in conseguenza del lavoro o durante il lavoro;

3° se l'infortunio fu cagionato da negligenza o cattiva condotta dell'operaio colpito che ne rimase vittima;

4° ogni altra circostanza richiesta dai regolamenti e dalle disposizioni che potranno essere emanati dal Segretario del Commercio e del Lavoro.

Il capo di ciascuna sezione od ufficio avrà facoltà d'incaricare uno speciale funzionario di stendere tali rapporti.

## ARTICOLO IV.

In caso d'infortunio seguito da morte, le persone aventi diritto alle indennità stabilite nella presente legge, od i loro rappresentanti legali, dovranno rimettere — entro 90 giorni dal dì della morte — al Segretario del Commercio e del Lavoro una dichiarazione giurata, nella quale dovranno essere specificati il grado di parentela col defunto ed i motivi per cui, in base alla presente legge, viene richiesta l'indennità.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da un certificato del medico che ha assistito la vittima dell'infortunio, nel quale saranno esposti il fatto e la causa della morte. L'eventuale mancanza di questo certificato dovrà essere debitamente giustificata.

Nel caso d'incapacità al lavoro per oltre quindici giorni, la persona colpita da infortunio che desideri godere dei benefici della presente legge, dovrà, in un periodo ragionevole di tempo dopo decorsi i quindi giorni, inviare al suo superiore — affinchè venga trasmessa per via gerarchica al Segretario del Commercio e del Lavoro — una dichiarazione giurata che indichi su quali basi egli chieda l'indennità. La detta dichiarazione

dovrà essere accompagnata da un certificato del medico, comprovante la causa e la natura del danno fisico e la probabile durata dell'incapacità al lavoro. L'eventuale mancanza di questo certificato dovrà essere debitamente giustificata.

Se il Segretario del Commercio e del Lavoro riterrà — in base al rapporto e alla dichiarazione giurata o ad altra prova presentata dal reclamante o dal suo o dalla sua rappresentante legale, od in base a quelle ulteriori indagini che il detto Segretario del Commercio e del Lavoro possa ordinare — che un'indennità è dovuta a' termini della presente legge, questa sarà liquidata come è disposto nella legge medesima, ed il pagamento ne dovrà essere autorizzato dal Segretario del Commercio e del Lavoro.

#### ARTICOLO V.

L'impiegato colpito da infortunio — ogni qualvolta ne sia richiesto dal Segretario del Commercio e del Lavoro ed almeno una volta ogni sei mesi — dovrà assoggettarsi ad una visita medica, la quale verrà disposta e pagata in base ad ordine del Segretario stesso. Se il detto impiegato rifiuti di assoggettarsi a tale visita o vi ponga impedimento, il diritto di ricevere l'indennità resterà sospeso per tutto il periodo durante il quale egli persisterà a rifiutarsi od a porre impedimento.

#### ARTICOLO VI.

I pagamenti che avverranno in virtù della presente legge non potranno essere fatti che direttamente ai beneficiari o ai loro rappresentanti legali, purchè non cessionari, e non saranno soggetti ad azione alcuna da parte di creditori.

#### ARTICOLO VII.

Il Governo federale degli Stati Uniti non potrà esimersi dagli impegni assunti con la presente legge, mediante nessun contratto, patto, regolamento o disposizione; qualsiasi contratto, patto, regolamento o disposizione che abbia questo scopo sarà ritenuto nullo agli effetti della presente legge.

#### ARTICOLO VIII.

Sono abrogati tutti gli Atti o le parti di Atti che siano contrari alla presente legge o che attribuiscono indennità diverse da quelle in essa specificate o che ne regolino in altro modo il pagamento.